

A scioglimento della riserva

Il G.D.

Rileva il giudicante che si censurano dalla reclamante gli atti del curatore in forza dei quali è stata consentita la presentazione di offerte in aumento ed è stata nuovamente disposta la vendita dei beni di pertinenza del fallimento nonostante questi fossero già stati aggiudicati ad essa reclamante; che si assume per contro dal curatore fallimentare l'infondatezza sotto diversi profili del reclamo proposto (si rimanda agli scritti delle parti in atti per la compiuta esposizione delle tesi ed argomentazioni svolte);

si osserva con carattere assorbente su ogni ulteriore questione dedotta e trattata che il reclamo proposto è infondato e va quindi rigettato significandosi, ed in adesione anche alle argomentazioni difensive svolte dalla difesa della curatela, da ritenersi qui integralmente riportate, che l'art 107 L.F. prevede al quarto comma che, ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa del prezzo offerto, il curatore possa sospendere la vendita (cioè l'iter ulteriore) provvedendo ad una ulteriore gara; che nel caso in esame, dopo l'aggiudicazione dei beni alla odierna reclamante ma prima della corresponsione del relativo prezzo da parte della stessa, pur avvenuta nei limiti temporali fissati dall'Istituto Vendite Giudiziarie (e ovviamente della consegna dei beni), sono pervenute due offerte in aumento nei termini di cui all'art. 107 L.F.; che l'operato del curatore, che ha consentito la presentazione delle offerte in aumento e disposta nuovamente la vendita dei beni, deve ritenersi certamente corretto ove si consideri che le offerte di acquisto migliorative sono pervenute in ogni caso prima che il versamento del saldo del prezzo da parte di ██████████ pervenisse alla procedura (per come documentato in atti l'offerta migliorativa è del 13.3.2015 mentre il versamento del saldo è pervenuto alla procedura il 16.3.2015), per cui deve certamente escludersi, in contrasto con la tesi della reclamante, che il procedimento di aggiudicazione si fosse già concluso e fosse intervenuto il trasferimento della proprietà dei beni aggiudicati a favore di ██████████ a nulla rilevando in senso contrario il fatto che nel bando d'asta non fosse espressamente contenuta detta previsione (cioè la possibilità di offerte migliorative) trattandosi in effetti, come detto, di previsione di legge, prevista espressamente, come detto, dall'art.107 4° comma L.F. e non potendosi peraltro non rilevare che nell'ambito fallimentare le attività liquidatorie sono conformate all'obiettivo del massimo realizzo a favore della massa dei creditori;

che il reclamo ex art 36 L.F. proposto deve quindi rigettarsi siccome per quanto sopra infondato, dovendosi escludere ogni violazione di legge da parte del curatore;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo ex art. 36 L.F. proposto.

Condanna la reclamante alla rifusione in favore del fallimento delle spese del procedimento che liquida nella complessiva somma di € 2000,00 oltre rimborso forfetario 15%, cassa e Iva come per legge.

Si comunichi.

Parma 27.3.2015

Il G.D.
[Handwritten signature]

